

Codice A1701B

D.D. 10 luglio 2020, n. 461

L.R. n. 24/2014 - D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015 e D.G.R. n. 19 - 1545 del 19 giugno 2020 - Polizze assicurative agevolate in zootecnia: modalità di rendicontazione e termine per la presentazione della domanda di saldo del contributo regionale per il periodo assicurativo aprile-dicembre 2015.



ATTO DD 461/A1701B/2020

DEL 10/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: L.R. n. 24/2014 – D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e D.G.R. n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020 – Polizze assicurative agevolate in zootecnia: modalità di rendicontazione e termine per la presentazione della domanda di saldo del contributo regionale per il periodo assicurativo aprile-dicembre 2015.

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, che all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

visto l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, che dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata ed il comma 3 dispone, inoltre, che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge;

vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il

recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015”;

visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014;

vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in particolare dell’ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell’allegato alla deliberazione precedente;

vista la D.G.R. n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, di modifica alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

richiamato l’ultimo paragrafo della sezione “Requisiti delle polizze” dell’allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui è previsto che la società assicuratrice fornisca annualmente al contraente della polizza di smaltimento ordinaria un report informatico contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, necessari al monitoraggio degli smaltimenti:

- a) codice stalla dell’assicurato,
- b) data del sinistro,
- c) specie coinvolta e quantità smaltite,
- d) tipologia produttiva,
- e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
- f) importo liquidato;

richiamata la D.G.R. n. 26 – 2393 del 9 novembre 2015, con la quale è stato concesso un contributo regionale complessivo pari ad € 892.444,64 per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative in campo zootecnico per il periodo aprile-dicembre 2015, sostenute dalle aziende aderenti al CO.SM.AN. nel 2014, per mezzo di domande di contributo presentate tramite i Consorzi di difesa collettivi ai sensi del D.Lgs n. 102/2004;

tenuto conto del punto 1 del dispositivo della suddetta deliberazione:

“1. di concedere un contributo regionale complessivo pari ad € 892.444,64 per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative in campo zootecnico per il periodo aprile-dicembre 2015, sostenute dalle aziende aderenti al CO.SM.AN. nel 2014, per mezzo di domande di contributo presentate tramite gli Organismi di difesa collettivi ai sensi del D.lgs n. 102/2004 articolato come di seguito riportato, con l’individuazione dei beneficiari e del contributo regionale concesso per ciascuno di essi:

1. Consorzio di difesa avversità atmosferiche di Torino, C.F. 80086080019, corso Dante n. 2, Torino – Contributo regionale concesso € 19.222,87;
2. Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Cuneo, C.F. 80023650049, via Caraglio n. 16, Cuneo - Contributo regionale concesso € 28.840,30;
3. CO.SM.AN., C.F. 08958570015, corso Stati Uniti n. 21, Torino - Contributo regionale concesso € 805.351,85;
4. Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Vercelli e Biella, C.F. 80004260024, via Fratelli Bandiera n. 4, Vercelli - Contributo regionale concesso € 12.252,71;
5. Consorzio interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F.

- 94002630021, piazza Zumaglini n. 14, Vercelli - Contributo regionale concesso € 2.101,74;
6. Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 80003420058, viale alla Vittoria n. 103, Asti - Contributo regionale concesso € 4.628,37;
 7. Consorzio intercomunale dell'ex circondario di Casale Monferrato per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 82001830064, corso Indipendenza n. 30/A, Casale Monferrato (AL) - Contributo regionale concesso € 73,74;
 8. Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Alessandria, P.IVA 02108830064, corso IV novembre n. 44, Alessandria - Contributo regionale concesso € 4.345,01;
 9. Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Novara Uno, C.F. 94003970038, via Ravizza n. 4, Novara - Contributo regionale concesso € 7.835,14;
 10. Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 80009410038, via Ravizza n. 4, Novara - Contributo regionale concesso € 7.132,91;

richiamate, inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n. 726 del 12 novembre 2015, di autorizzazione ad ARPEA ad erogare al CO.SM.AN. un acconto pari ad € 402.675,98 di contributo regionale per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per polizze agevolate in zootecnia nel periodo aprile-dicembre 2015;

- la Determinazione Dirigenziale n. 804 del 2 dicembre 2015, di autorizzazione ad ARPEA ad erogare a beneficiari Consorzi di difesa collettivi diversi un acconto pari ad € 43.546,40 di contributo regionale, per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per polizze agevolate in zootecnia nel periodo aprile-dicembre 2015, il cui elenco, come risultante dal dispositivo della predetta Determinazione, risulta:

- Consorzio di difesa avversità atmosferiche di Torino, C.F. 80086080019, corso Dante n. 2, Torino – Contributo regionale in acconto: € 9.611,44;
- Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Cuneo, C.F. 80023650049, via Caraglio n. 16, Cuneo - Contributo regionale in acconto: € 14.420,15;
- Consorzio interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 94002630021, piazza Zumaglini n. 14, Vercelli - Contributo regionale in acconto: € 1.050,87 (con ritenuta di acconto da applicare, ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73);
- Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle Province di Vercelli e Biella, C.F. 80004260024, via Fratelli Bandiera n. 4, Vercelli – Contributo regionale in acconto: € 6.126,36;
- Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 80003420058, viale alla Vittoria n. 103, Asti - Contributo regionale in acconto: € 2.314,18;
- Consorzio intercomunale dell'ex circondario di Casale Monferrato per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 82001830064, corso Indipendenza n. 30/A, Casale Monferrato (AL) - Contributo regionale in acconto: € 366,87;
- Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Alessandria, P.IVA 02108830064, corso IV novembre n. 44, Alessandria - Contributo regionale in acconto: € 2.172,50;
- Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Novara Uno, C.F. 94003970038, via Ravizza n. 4, Novara - Contributo regionale in acconto: € 3.917,57;
- Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, C.F. 80009410038, via Ravizza n. 4, Novara - Contributo regionale in acconto: € 3.566,46;

- la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24 gennaio 2017, con la quale si è autorizzata ARPEA ad erogare il saldo del contributo per le polizze agevolate a finanziamento esclusivamente regionale e riferite al periodo aprile-dicembre 2015, per € 38902,18, a favore del CO.SM.AN.;

visto il punto 15 del dispositivo della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come modificato dalla D.G.R. n. 13 - 1643 del 29 giugno 2015, in cui è stabilito che la richiesta di saldo del contributo regionale sia da presentare da parte dei Consorzi di difesa a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta di saldo evidenziati in una apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente;

vista la D.G.R. n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020 e recante “Disposizioni sul termine iniziale del procedimento di erogazione dei saldi di contributo regionale alle imprese agricole aderenti ai programmi assicurativi agevolati regionali di cui alle annualità dal 2015 al 2019, a parziale modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 8-1318 del 20.04.2015, n. 20-3563 del 04.07.2016 e n. 8-5127 del 05.06.2017”, il cui punto 1, lettera a) del dispositivo, così recita:

“a). nel rispetto di quanto indicato al punto 47 della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, venga adottata, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento la determinazione dirigenziale con i criteri per la rendicontazione e contenente, quale termine iniziale di avvio del procedimento, la data entro cui presentare la richiesta di saldo del contributo regionale per le imprese agricole che hanno aderito, per l’anno 2015, tramite gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs. n. 102/2004, ai programmi assicurativi agevolati regionali, di cui alla D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, integrata dalla D.G.R. n. 16-1438 del 18 maggio 2015 e, da ultimo, modificata dalla D.G.R. n. 13-1642 del 29 giugno 2015”;

considerato che nel punto 2 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione, si demanda alla Direzione Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per sua attuazione;

ritenuto opportuno, pertanto, emanare disposizioni sulle modalità di rendicontazione per le polizze “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa” e “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria” relative al periodo aprile-dicembre 2015, in analogia con quanto disposto per gli ultimi criteri di rendicontazione applicati in occasione del saldo delle garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale per il 2018 (Determinazione Dirigenziale n. 935 del 8 ottobre 2019);

ritenuto di prevedere che la richiesta di saldo del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, per le polizze zootecniche agevolate per il periodo aprile-dicembre 2015, relative alle garanzie assicurative a finanziamento sia regionale che nazionale (polizze “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa” e “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria” di cui all’allegato alla Deliberazione sopra richiamata), sia accompagnata da un prospetto riassuntivo (l’allegato R alla presente Determinazione) delle polizze stipulate, articolato in base alle polizze assicurative per le quali si richiede il saldo del contributo regionale, specificando, per ciascuna polizza, il premio annuo totale versato, il contributo regionale concesso dai Consorzi espresso sia come percentuale sul premio, sia in euro, il contributo regionale già percepito come acconto ed il saldo ancora da ricevere. Inoltre, la rendicontazione deve contenere anche i seguenti ulteriori elementi:

- copia delle polizze stipulate
- evidenza da parte della compagnia assicurativa, per ciascuna polizza assicurativa oggetto di contribuzione, dei totali dell’importo del premio e del valore assicurato (come sommatoria dei premi e valori assicurati dei singoli certificati assicurativi relativi ai beneficiari finali), ai sensi della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, con l’importo del premio espresso sia come rateo di premio, sia come premio annuo

- copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi versati alle compagnie;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale del Consorzio, di non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto il Consorzio non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86;

ritenuto opportuno prevedere che la suddetta rendicontazione sia accompagnata anche, per ciascuna polizza assicurativa, da due elenchi informatici (sia in formato PDF che Excel o Calc), dei beneficiari finali che vi hanno aderito: un primo elenco con i dati relativi al premio assicurativo per beneficiario e l'altro con i dati relativi ai sinistri intercorsi (in alternativa un elenco unico contenente anche i dati relativi ai sinistri), ciascuno articolato nei seguenti campi con relativi dati:

A) Elenco premi assicurativi

- Denominazione del beneficiario iniziale (2015)
- Denominazione del beneficiario finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Identificativo fiscale (CUAA) iniziale (2015)
- Identificativo fiscale (CUAA) finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Indirizzo sede legale
- Codice allevamento
- Indirizzo allevamento
- Tipologia di allevamento interessata
- Numero capi per tipologia di allevamento
- Importo del premio assicurativo
- Percentuale di aiuto applicata (per il contributo regionale, fino a concorrenza del livello massimo consentito)
- Importo della quota di premio assicurativo coperto dal contributo regionale

B) Elenco monitoraggio sinistri (dati anagrafici e di allevamento da non ripetere in caso di elenco unico)

- Denominazione del beneficiario iniziale (2015)
- Denominazione del beneficiario finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Identificativo fiscale (CUAA) iniziale (2015)
- Identificativo fiscale (CUAA) finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Indirizzo sede legale
- Codice allevamento
- Indirizzo allevamento
- Tipologia di allevamento interessata
- Numero capi per tipologia di allevamento
- Data sinistro
- Tipo di sinistro
- Rimborso liquidato
- Matricola del capo (quando disponibile)
- Numero capi smaltiti o in alternativa il peso smaltito;

ritenuto opportuno impartire disposizioni per la trasmissione informatica della documentazione richiesta e degli elenchi informatici in PDF di cui al precedente capoverso, affinché siano trasmessi per posta elettronica certificata alla casella di posta produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it , mentre i medesimi elenchi in formato Excel o Calc siano contestualmente trasmessi alla casella di posta elettronica rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;

considerato il rilevante periodo temporale trascorso dal 2015 ad oggi e che la concessione del contributo al consorziato ai fini della verifica "Deggendorf" di cui al Reg. UE n. 702/2014 avviene

ora in occasione della richiesta di saldo, si ritiene opportuno che i Consorzi di difesa, per la concessione del contributo al beneficiario finale e della predisposizione della relativa rendicontazione e della domanda di saldo, utilizzino i dati anagrafici attualmente presenti nei fascicoli aziendali del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) o derivanti da altra documentazione idonea ad individuare l'attuale beneficiario avente diritto alla concessione del contributo;

preso atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

ritenuto, pertanto, necessario autorizzare i Consorzi di difesa ex D.Lgs n. 102/2004, - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, al fine di ottemperare alla disposizione in base alla quale la verifica di cui al punto 6 deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell'aiuto al beneficiario finale - ad operare in qualità di "ufficio gestore" per poter accedere all'area riservata del Registro Aiuti del MISE ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alla sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, procedure anche messe a disposizione dalla piattaforma informatica regionale di gestione degli aiuti di Stato "Regata";

richiamato l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*;

ritenuto necessario disporre che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, possa essere erogato dai Consorzi di difesa alle imprese agricole che hanno stipulato polizze agevolate per il loro tramite, solo dopo un provvedimento formale di concessione dell'aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf ed aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle predette visure, nonché i relativi codici;

viste le note protocolli regionali n. 14417/A1701B del 1 luglio 2020, dei Consorzi di difesa del Piemonte aderenti all'Associazione Nazionale CoorDifesa e n. 14493/A1701B del 2 luglio 2020, dei Consorzi di difesa del Piemonte aderenti all'Associazione Condifesa Piemonte, entrambe recanti la richiesta di stabilire il termine per la presentazione della rendicontazione e richiesta di saldo del

contributo regionale per l'annualità 2015 non prima della fine di ottobre 2020, stante i numerosi passaggi organizzativi che alcuni Consorzi di difesa devono effettuare, propedeutici alla predisposizione della richiamata rendicontazione;

ritenuto di definire il 31 ottobre 2020 il termine entro il quale presentare la rendicontazione per le polizze oggetto della presente Determinazione, ai sensi del combinato disposto delle D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi degli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

1. di stabilire che la richiesta di saldo del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e successive ulteriori deliberazioni, per le polizze zootecniche agevolate per il periodo aprile-dicembre 2015, relative alle garanzie assicurative a finanziamento sia regionale che nazionale (polizze “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa” e “spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria” di cui all'allegato alla Deliberazione sopra richiamata), sia accompagnata da un prospetto riassuntivo (l'allegato R alla presente Determinazione) delle polizze stipulate, articolato in base alle polizze assicurative per le quali si richiede il saldo del contributo regionale, specificando, per ciascuna polizza, il premio annuo totale versato, il contributo regionale concesso dai Consorzi espresso sia come percentuale sul premio, sia in euro, il contributo regionale già percepito come acconto ed il saldo ancora da ricevere. Inoltre, la rendicontazione deve contenere anche i seguenti ulteriori elementi:

- copia delle polizze stipulate;
- evidenza da parte della compagnia assicurativa, per ciascuna polizza assicurativa oggetto di contribuzione, dei totali dell'importo del premio e del valore assicurato (come sommatoria dei premi e valori assicurati dei singoli certificati assicurativi relativi ai beneficiari finali), ai sensi della D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, con l'importo del premio espresso sia come rateo di premio, sia come premio annuo;
- copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi versati alle compagnie;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale del Consorzio, di non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto il Consorzio non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86;

2. di stabilire che la suddetta rendicontazione sia accompagnata anche, per ciascuna polizza assicurativa, da due elenchi informatici (sia in formato PDF che Excel o Calc), dei beneficiari finali che vi hanno aderito: un primo elenco con i dati relativi al premio assicurativo per beneficiario e l'altro con i dati relativi ai sinistri intercorsi (in alternativa un elenco unico contenente anche i dati relativi ai sinistri), ciascuno articolato nei seguenti campi con relativi dati:

A) Elenco premi assicurativi

- Denominazione del beneficiario iniziale (2015)
- Denominazione del beneficiario finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Identificativo fiscale (CUAA) iniziale (2015)
- Identificativo fiscale (CUAA) finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Indirizzo sede legale
- Codice allevamento
- Indirizzo allevamento
- Tipologia di allevamento interessata
- Numero capi per tipologia di allevamento
- Importo del premio assicurativo
- Percentuale di aiuto applicata (per il contributo regionale, fino a concorrenza del livello massimo consentito)
- Importo della quota di premio assicurativo coperto dal contributo regionale

B) Elenco monitoraggio sinistri (dati anagrafici e di allevamento da non ripetere in caso di elenco unico)

- Denominazione del beneficiario iniziale (2015)
- Denominazione del beneficiario finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Identificativo fiscale (CUAA) iniziale (2015)
- Identificativo fiscale (CUAA) finale (da compilare solo in caso di subentro)
- Indirizzo sede legale
- Codice allevamento
- Indirizzo allevamento
- Tipologia di allevamento interessata
- Numero capi per tipologia di allevamento
- Data sinistro
- Tipo di sinistro
- Rimborso liquidato
- Matricola del capo (quando disponibile)
- Numero capi smaltiti o in alternativa il peso smaltito;

3. di stabilire che tutta la documentazione richiesta e gli elenchi informatici in PDF di cui al punto 2 del dispositivo del presente atto, siano trasmessi, entro il medesimo termine di cui al punto 4, per posta elettronica certificata alla casella di posta produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it, mentre i medesimi elenchi in formato Excel o Calc devono essere contestualmente trasmessi alla casella di posta elettronica rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;

4. di stabilire il termine del 31 ottobre 2020 per la trasmissione al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della rendicontazione per le polizze oggetto della presente Determinazione del contributo regionale concesso ai beneficiari finali, per il finanziamento parziale delle polizze assicurative zootecniche agevolate, per il periodo aprile-dicembre 2015, ai sensi del combinato disposto delle D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e n. 19 – 1545 del 19 giugno 2020;

5. di stabilire che l'Allegato R di rendicontazione è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di disporre che i Consorzi di difesa, ai fini della concessione del contributo al beneficiario finale e della predisposizione della relativa rendicontazione e della domanda di saldo, utilizzino i dati anagrafici attualmente presenti nei fascicoli aziendali del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) o derivanti da altra documentazione idonea ad individuare l'attuale beneficiario avente diritto alla concessione del contributo;

7. di autorizzare i Consorzi di difesa ex D.Lgs n. 102/2004, - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, al fine di ottemperare alla disposizione in base alla quale la verifica di cui al punto 6 deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell'aiuto al beneficiario finale - ad operare in qualità di "ufficio gestore" per poter accedere all'area riservata del Registro Aiuti del MISE ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alla sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, procedure anche messe a disposizione dalla piattaforma informatica regionale di gestione degli aiuti di Stato "Regata";

8. di richiamare l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*;

9. di disporre che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, possa essere erogato dai Consorzi di difesa alle imprese agricole che hanno stipulato polizze agevolate per il loro tramite, solo dopo un provvedimento formale di concessione dell'aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf ed aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle predette visure, nonché i relativi codici;

10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster